

***COMUNE DI  
ROSOLINA***

Provincia di Rovigo

**REGOLAMENTO COMUNALE  
GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI**

(art. 198 D. Lgs. 152/2006)

**Aggiornamento novembre 2012  
per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani**

**Approvato con Deliberazione Consiliare n. 56 del 29.11.2012**

**TITOLO I****4**

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI .....	4
Art. 1 - Campo d'applicazione	4
Art. 2 - Finalità'	4
Art. 3 - Prevenzione della produzione di rifiuti	5
Art. 4 - Recupero dei rifiuti	5
Art. 5 - Smaltimento dei rifiuti	5
Art. 6 - Definizioni	6
Art. 7 - Classificazione	8
Art. 8 - Obblighi dei produttori di rifiuti	10
Art. 9 - Divieti per i produttori di rifiuti	10
Art. 10 - Attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani	11
Art. 11 - Compostaggio domestico	12
Art. 12 - Campagne di educazione ambientale e informazione	12
Art. 13 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti Urbani	13

**TITOLO II****14**

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI.....	14
CAPO I – CONFERIMENTO .....	14
Art. 14 - Definizioni e Disposizioni	14
Art. 15 - Modalità di conferimento	14
Art. 16 - Contenitori stradali dedicati	14
Art. 17 - Contenitori individuali per la raccolta porta a porta	15
Art. 18 - Conferimento dei rifiuti assimilati – Contenitori dedicati	16
Art. 19 - Contenitori in punti specifici	16
Art. 20 - Collocazione dei contenitori	16
Art. 21 - Conferimento presso l'Centro di raccolta	16
Art. 22 - Conferimento dei "Rifiuti Differenziati"	16
Art. 23 - Conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi	17
Art. 24 - Conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici e degli ingombranti	17
CAPO II – RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO.....	17
Art. 25 - Estensione territoriale della raccolta	17
Art. 26 - Modalità e frequenza della raccolta	17
Art. 27 - Raccolta con cassonetti stradali	18
Art. 28 - Raccolta "Porta a Porta"	18
Art. 29 - Raccolta presso punti specifici	19
Art. 30 - Raccolta con mezzo mobile	20
Art. 31 - Gestione della Frazione Verde presso Rosolina centro e località limitrofe	20
Art. 32 - Gestione della Frazione Umida presso Rosolina centro e località limitrofe	20
Art. 33 - Gestione delle Frazione Secca recuperabile presso Rosolina centro e località limitrofe	21
Art. 34 - Gestione della Frazione Secca non recuperabile presso Rosolina centro e località limitrofe	21
Art. 35 - Gestione dei rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici	21
Art. 36 - Gestione dei rifiuti urbani pericolosi	22
CAPO III: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI.....	22
Art. 37 - Rifiuti sanitari	22
Art. 38 - Veicoli fuori uso	22
Art. 39 - Oli e grassi esausti vegetali, animali e minerali	23
Art. 40 - Rifiuti cimiteriali	23
Art. 41 - Rifiuti inerti	24
Art. 42 - Rifiuti speciali	24
Art. 43 - Lavaggio dei contenitori individuali per raccolta rifiuti porta a porta	24
Art. 44 - Divieto di accesso alle proprietà private	25
Art. 45 - Trasporto e Pesatura	25
Art. 46 - Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	25
Art. 47 - Stazioni di trasferimento- trasbordo	25

**TITOLO III****26**

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	26
Art. 48 - Definizioni	26
Art. 49 - Raccolta, spazzamento e trattamento	26
Art. 50 - Modalità di espletamento del servizio	26
Art. 51- Cestini stradali	27

<i>Art. 52 - Pulizia dei fabbricati e delle aree private</i>	27
<i>Art. 53 - Pulizia dei terreni non edificati</i>	27
<i>Art. 54 - Pulizia dei mercati</i>	27
<i>Art. 55 - Aree occupate da pubblici esercizi</i>	27
<i>Art. 56 - Aree adibite a luna- park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche</i>	28
<i>Art. 57 - Carico e scarico di merci e materiali</i>	28
<i>Art. 58 - Asporto degli scarichi abusivi</i>	28
<i>Art. 59 - Carogne di animali</i>	28
<i>Art. 60 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche</i>	29
<i>Art. 61 - Aree di sosta temporanea ed ad uso speciale</i>	29
<b>TITOLO IV</b>	<b>29</b>
REGOLAMENTAZIONE CENTRO DI RACCOLTA.....	29
<i>Art. 62 – Centro di raccolta</i>	29
<i>Art. 63 – Accesso all’ centro di raccolta</i>	30
<i>Art. 64 – Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani</i>	30
<i>Art. 65 – Convenzione per il conferimento dei rifiuti speciali</i>	30
<i>Art. 66 – Apertura dell’ centro di raccolta</i>	30
<i>Art. 67 – Modalità di conferimento</i>	30
<i>Art. 68 – Norme di comportamento</i>	31
<i>Art. 69 – Compiti del gestore</i>	31
<i>Art. 70 – Compiti del Concessionario dell’centro di raccolta</i>	31
<i>Art. 71 – Compiti del servizio di guardianà e controllo</i>	31
<i>Art. 72 – Rimostranze</i>	31
<i>Art. 73 – Divieti</i>	31
<i>Art. 74 – Controlli</i>	32
<b>TITOLO V</b>	<b>32</b>
TARIFFA.....	32
<i>Art. 75 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani</i>	32
<b>TITOLO VI</b>	<b>32</b>
RAPPORTI CON L’UTENZA E ASSOCIAZIONI.....	32
<i>Art. 76 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato</i>	32
<i>Art. 77 - Il riconoscimento e l’autorizzazione</i>	33
<i>Art. 78 - Principi gestionali e requisiti</i>	33
<i>Art. 79 - Condizioni operative</i>	33
<i>Art. 80 - Riscontri e divulgazioni dei risultati</i>	34
<b>TITOLO VII</b>	<b>34</b>
VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI.....	34
<i>Art. 81 - Controlli</i>	34
<i>Art. 82 - Accertamenti</i>	34
<i>Art. 83- Sanzioni</i>	34
<b>TITOLO VIII</b>	<b>35</b>
NORME TRANSITORIE E FINALI .....	35
<i>Art. 84 - Rinvio ad altre disposizioni</i>	35
<i>Art. 85 - Pubblicità del regolamento</i>	35
<i>Art. 86 - Disposizioni finali</i>	35
<b>ALLEGATO A</b>	<b>36</b>
<b>ALLEGATO B</b>	<b>37</b>
<b>ALLEGATO C</b>	<b>40</b>



## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

#### **Art. 1 - Campo d'applicazione**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto:

- le disposizioni atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU);
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei RSU e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi (RUP) e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;

2. Il presente Regolamento non si applica a tutte le tipologie di rifiuto di cui agli artt.185 e 186 del D.Lgs. N. 152/2006, ai rifiuti speciali non assimilati ai sensi del successivo art. 6 ed ai rifiuti pericolosi con esclusione dei RUP;

3. L'Autorità d'Ambito, costituita con Convenzione stipulata con atto del Notaio Lidio Schiavi di Adria (RO) in data 12.06.1997, rep. N. 69098, è il "Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel bacino di Rovigo" a cui è attribuito il compito di programmare e coordinare la gestione dei r.s.u., nonché le altre attività specificate dal suo statuto.

4. L'Autorità d'Ambito gestisce tali servizi tramite il Gestore del Servizio nelle forme indicate in apposito "contratto di servizio".

#### **Art. 2 - Finalità'**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune di Rosolina, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici e privati qualificati.

5. La finalità del presente regolamento è quella di affermare e rendere operativo il principio della obbligatorietà della raccolta differenziata dei rifiuti, così come previsto dall'art. 205 del D.Lgs. 152/2006.

### **Art. 3 - Prevenzione della produzione di rifiuti**

1. Il Comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzano le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

### **Art. 4 - Recupero dei rifiuti**

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia;

2. Il Comune promuove e stipula accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici.

3. Il Comune promuoverà, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali od energia, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dall'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006.

### **Art. 5 - Smaltimento dei rifiuti**

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero, di cui al precedente articolo 4.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
- permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.



## Art. 6 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

**decreto:** il Decreto Legislativo 03.04.2006, n°152 recante: "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni.

**rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D. Lgs 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

**rifiuto assimilato ai rifiuti urbani:** ai sensi del Decreto, sono considerati rifiuti speciali assimilabili agli urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dall'uso di civile abitazione derivanti da lavorazioni industriali o da attività artigianali, commerciali, di servizio ed agricole. L'assimilazione di tali rifiuti è di competenza del Comune sulla base di criteri qualitativi e quali-quantitativi definiti dallo Stato.

**produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

**detentore:** il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.

**gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

**raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

**raccolta differenziata:** la raccolta idonea secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti predetti siano effettivamente destinati al recupero.

**raccolta porta a porta:** raccolta dei rifiuti a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ente Gestore.

**raccolta su chiamata:** raccolta di particolari rifiuti concordata preventivamente dall'utente con l'Ente Gestore.

**smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del Decreto.

**riutilizzo:** utilizzare una cosa che sia già stata utilizzata.

**riciclaggio:** sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni.

**recupero:** le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita e la selezione, e in particolare le operazioni previste dall'allegato C alla parte quarta del Decreto.

**luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti.

**stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del Decreto nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C alla parte quarta del medesimo decreto.

**deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

**sottoprodotto:** i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo.

**materia prima secondaria:** sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 181 del Decreto.

**combustibile da rifiuti:** il combustibile recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche.

**compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e, in particolare a definirne i gradi di qualità.

**frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.

**frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.

**contenitore:** qualsiasi dispositivo idoneo alla raccolta di una particolare frazione merceologica di rifiuto. Può essere "stradale" quando è collocato in area pubblica al servizio di tutta l'utenza ovvero "individuale" quando viene fornito a ciascun utente per una raccolta di tipo domiciliare.

**spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

**cernita:** le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti al fine del riciclaggio, riutilizzo o recupero degli stessi.

**conferimento:** l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti avviati a smaltimento o recupero.

**isole ecologiche:** le aree dotate di pavimentazione solida che ospitano uno o più contenitori destinati al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani, accessibili in qualsiasi momento e non custodite.

**centri di raccolta:** le aree attrezzate al ricevimento dei rifiuti urbani e assimilati o loro frazioni, prodotti da utenze domestiche e non domestiche, provenienti dal territorio di competenza, che non prevedono l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento, custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti.

**imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.



**imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.

**imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.

**imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

**imballaggio riutilizzabile:** imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

**rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 183, comma 1, lettera a) del Decreto esclusi i residui della produzione.

## Art. 7 – Classificazione

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (art. 184 del Decreto).

1. Sono rifiuti urbani:

- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del Decreto.
- c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.
- d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
- e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali.
- f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del Decreto, ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e dell'organizzazione della loro raccolta, i rifiuti urbani vengono ulteriormente classificati come segue:

- **DOMESTICI:** sono costituiti dai rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

A) ORDINARI:

**VERDE:** frazione umida comprendente il materiale lignocellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.;

**UMIDO:** frazione umida costituita dagli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tovaglioli, fazzoletti di carta e simili) e verde in modica quantità;

**SECCO:** a sua volta *suddiviso in:*

**RECUPERABILE:** tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, *suddivise in:*

**CARTA:** frazione recuperabile costituita da carta e cartone;

**PLASTICA:** frazione recuperabile costituita da contenitori per liquidi in plastica di volume inferiore ai 10 litri;



**VETRO:** frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;

**LATTINE:** frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;

**BARATTOLI:** frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;

**ALTRE FRAZIONI RECUPERABILI:** altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene, o cassette di plastica, se recuperabili);

L'elenco dei predetti rifiuti recuperabili può essere integrato o modificato dal gestore del servizio.

**NON RECUPERABILE:** tutte le frazioni non passibili di recupero, compresi i piccoli ingombranti (sedie, comodini ed altri oggetti analoghi che possano essere agevolmente raccolti dagli operatori), destinate allo smaltimento;

**B) RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI:** sono costituiti dai rifiuti domestici di cui all'art. 227 comma 1 lett. a) del Decreto;

**C) INGOMBRANTI:** sono costituiti da beni di consumo, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, quali tavoli, sedie poltrone armadi ecc., che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti;

- **NON DOMESTICI:** non provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e **suddivisi in:**

**ESTERNI:** sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

**ASSIMILATI** (RSA = Rifiuti Solidi Assimilati): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità. Fino al momento in cui lo Stato non determinerà i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione, si farà riferimento ai criteri di assimilazione stabiliti dall'art. 13 del presente regolamento. I rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco, ecc).

**CIMITERIALI:** sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lett. b), c) ed e) del punto 1 del presente articolo;

2. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali.

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del Decreto.

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185 comma 1 lett.i) del Decreto.

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali.

e) i rifiuti da attività commerciali.

f) i rifiuti da attività di servizio.

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti.

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

m) il combustibile derivato da rifiuti.

n) i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

3. Sono rifiuti pericolosi:

i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del Decreto, sulla base degli allegati G, H, e I alla medesima parte quarta.

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del Decreto, ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e dell'organizzazione della loro raccolta, nell'ambito dei rifiuti pericolosi vengono ulteriormente classificati come segue:

- **RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP):** i rifiuti urbani aventi caratteristiche di pericolosità, dei quali venga stabilita la necessità o la possibilità di smaltimento/recupero in modo differenziato (ad esempio: batterie e pile; medicinali; prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimica, pesticidi; batterie esauste per autotrazione; olii e grassi esausti vegetali e animali; olii minerali.

## **Art. 8 - Obblighi dei produttori di rifiuti**

1. Tutti i produttori di rifiuti urbani, siano essi domestici o non domestici assimilati agli urbani, sono utenti del servizio pubblico espletato dall'Ente Gestore e pertanto soggetti alla relativa tariffa, salve le eccezioni previste dalla stessa.

2. I rifiuti urbani, domestici o non domestici assimilati agli urbani devono essere tenuti all'interno dei locali di produzione o delle relative aree di pertinenza fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi, polveri e odori.

3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dall'Ente Gestore.

4. Il conferimento da parte degli utenti deve avvenire secondo le seguenti disposizioni:

I contenitori individuali utilizzati per il conferimento dei rifiuti devono essere esposti in strada chiusi per la raccolta;

Per il conferimento dei rifiuti differenziati all'interno degli appositi contenitori stradali, l'utente deve attenersi rigorosamente alle indicazioni precisate in appositi adesivi o cartelli affissi sui contenitori stessi;

Il conferimento dei rifiuti raccolti "porta a porta" deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, disposti in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;

Ciascuna frazione di rifiuto dovrà essere conferita solo nel contenitore ad essa predisposto.

5. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate.

6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui all'art. 192 commi 1 e 2 del Decreto, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Comune dispone con ordinanza le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

7. Possono essere emanate ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

## **Art. 9 - Divieti per i produttori di rifiuti**

1. E' vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei contenitori predisposti per la raccolta dei rifiuti secchi non recuperabili. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è destinato.

2. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se



racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per i corpi idrici superficiali e sotterranei.

**3.** E' inoltre vietato:

- a) rovistare, recuperare e selezionare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale;
- b) esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica fuori dei giorni e delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato porta a porta;
- c) conferire i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in modo difforme da quanto previsto;
- d) danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti;
- e) spostare i contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti;
- f) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- g) conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- h) introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente;
- i) conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio, nel caso vengano attivati servizi integrativi di raccolta dei rifiuti rispetto a quelli di competenza previsti dalla normativa;
- J) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- k) abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione;
- l) incenerire rifiuti di qualunque tipo, ad eccezione della parte legnosa del rifiuto "verde", non trattata, in connessione con le buone pratiche agronomiche e forestali, in piccole quantità, purchè i fuochi vengano accesi lontano dai centri abitati, in condizioni climatiche favorevoli e senza creare fastidi o disagi a terzi, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Rurale.
- m) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

**4.** E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

**5.** Fatto salvo il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi di cui all'art. 187 del Decreto, è vietato conferire, mescolati agli altri flussi: rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sostanze liquide, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto (compattatori) oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

## **Art. 10 - Attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani**

**1.** Sono attivabili le seguenti Raccolte Differenziate:

- a) secco recuperabile (vetro, carta, cartone, plastica, legno, metalli, polistirolo, nylon, inerti), per il successivo conferimento a impianti di riciclo/recupero;
- b) verde e umido, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione;
- c) rifiuti urbani ingombranti e rifiuti urbani elettrici ed elettronici;
- d) rifiuti urbani pericolosi.

**2.** L'Autorità d'Ambito può attivare le raccolte di altre frazioni di rifiuti non menzionate al precedente punto 1, tenendo conto della effettiva possibilità di riciclo/recupero degli stessi presso impianti autorizzati e dei costi e dei ricavi derivanti dalla loro separazione.

**3.** E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da parte di Enti o Associazioni di volontariato, se non preventivamente autorizzate con le modalità definite al TITOLO VI.

**4.** L'Ente Gestore dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di raccolta differenziata autorizzate, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi o la modifica di servizi esistenti; dovrà a tal scopo utilizzare un linguaggio semplice e conciso.

**5.** Potranno essere attivate forme sperimentali di raccolta differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi e di ottimizzazione del recupero

## **Art. 11 - Compostaggio domestico**

1. E' consentito e favorito il corretto compostaggio domestico della frazione umida dei Rifiuti Urbani Domestici. Ogni utente interessato alla pratica del compostaggio potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulle frazioni verde ed umido prodotte dal suo nucleo familiare/abitazione ed utilizzare i prodotti di risulta sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc.. Potrà essere consentito, in via eccezionale ed a richiesta, l'effettuazione del compostaggio domestico congiunto per un massimo di due famiglie con abitazioni contigue.

2. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche qualitative del materiale da trattare (frazione umido e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

3. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

4. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni limitrofe.

5. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- Seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

6. E' possibile che, in conseguenza delle adesioni dei cittadini a tale attività, si proceda all'esclusione dal servizio di raccolta, di intere vie o zone del Comune;

7. Nel "Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale" sarà prevista un'apposita riduzione della parte variabile della tariffa per coloro che dimostrino di effettuare il compostaggio domestico.

8. Nessuna riduzione di tariffa sarà invece applicata per quelle utenze che dispongono di trituratore meccanico installato sotto il lavello delle cucine in quanto non tutta la frazione umida può essere smaltita con tale dispositivo.

9. Il Gestore del servizio, nonché il personale comunale preposto, potrà eseguire controlli periodici presso gli utenti che hanno aderito al compostaggio domestico al fine di verificarne l'effettiva pratica e la relativa correttezza.

## **Art. 12 - Campagne di educazione ambientale e informazione**

1. Tutti i cittadini, in quanto produttori di rifiuti e utenti del relativo servizio di gestione, devono essere responsabilizzati e coinvolti con riguardo alle problematiche e alle opportunità legate al ciclo di vita dei rifiuti.

2. A tal fine il Comune, in collaborazione con l'Autorità d'Ambito di appartenenza e la ditta affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, elabora e conduce campagne di informazione ed educazione ambientale.

3. Il Comune, d'intesa con i competenti organi scolastici e in collaborazione con i soggetti di cui al comma precedente, potrà promuovere l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio e attività, anche extrascolastiche, di sensibilizzazione con riguardo al tema dei rifiuti.

4. Ogni cittadino collabora con gli organi competenti al fine di migliorare la qualità del servizio, in particolare segnalando tempestivamente eventuali carenze dello stesso nonché episodi di malcostume legati alla gestione dei rifiuti.



## Art. 13 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 265 comma 1 del Decreto, in base al quale le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione, in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme attuative del Decreto, alla disciplina contenuta nella parte quarta del Decreto stesso, nelle more della fissazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ex art. 195 - Il comma – lett. e) del Decreto, per quanto riguarda i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, si ritiene, in forza dell'art. 198 comma 2 - lett. g) del Decreto, di procedere ad una assimilazione qualitativa e quali-quantitativa dei rifiuti di cui al presente articolo, ai fini della raccolta ed applicazione della tariffa.

2. Le limitazioni che stabiliscono **“quantità”** e **“qualità”** con le quali viene stabilita l'assimilazione sono le seguenti:

a) Dal punto di vista **qualitativo** ai fini della raccolta e smaltimento si intendono per rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani quelli elencati DM 08.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni e riportati nell'allegato “A” poiché con l'entrata in vigore dei DM sui centri di raccolta, il Ministero dell'Ambiente, ha fornito indicazioni sui codici CER dei rifiuti, che i comuni possono assimilare agli urbani per consentire il loro accesso nei centri di raccolta comunali. I criteri di assimilazione della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, risultano infatti troppo generici e possono dare adito ad interpretazioni e quindi a difformità dei servizi di raccolta rifiuti nel territorio comunale

b) Dal punto di vista **quali-quantitativo**, il comune, ha:

- quantificato i rifiuti assimilati che possono essere conferiti al centro di raccolta comunale come precisato nell'allegato “A”
- fornito a tutte le utenze non domestiche, tramite il gestore del servizio pubblico, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, idonei cassonetti e/o carrellati, di opportune volumetrie, in correlazione alla TIA corrisposta ed ha stabilito le relative frequenze di svuotamento.

Sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, e in funzione della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, viene introdotto un limite quantitativo assoluto massimo, fissato nell'autorizzazione/dichiarazione per il conferimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani presso il Centro di raccolta. Il rispetto dei valori ponderali assoluti rappresenta quindi condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'attività riportata nell'autorizzazione/dichiarazione.

I rifiuti assimilati possono essere direttamente conferiti dai produttori presso gli Ecocentri di raccolta dei rifiuti urbani, alle condizioni indicate negli art. 63 e 64 del presente Regolamento Comunale.

3. Il conferimento di rifiuti **“non riciclabili”** superiore al valore indicato nell'autorizzazione/dichiarazione e/o comunque superiore alla quantità stabilita riportata nell'allegato A comporta la non assimilazione ai rifiuti urbani e la classificazione quali rifiuti speciali non pericolosi, con il conseguente obbligo per gli operatori economici di avviare gli stessi rifiuti allo smaltimento a proprie spese.

4. I rifiuti speciali non pericolosi così assimilati, restano nell'ambito di privativa del servizio comunale di raccolta di tali tipologie di rifiuti, e le attività che li producono restano quindi assoggettate alla corresponsione della relativa tariffa.

5. Il gestore del servizio, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

6. L'assimilazione qualitativa e quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è stata stabilita con apposita deliberazione di Consiglio Comunale n. ....del....., con la quale si è provveduto a definire l'allegato “A” al presente regolamento

## **TITOLO II**

### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI**

#### **CAPO I – CONFERIMENTO**

##### **Art. 14 - Definizioni e Disposizioni**

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione delle tipologie dei Rifiuti Urbani Domestici e Rifiuti Urbani Assimilati, come definiti al precedente art. 7.
2. L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

##### **Art. 15 - Modalità di conferimento**

1. Nel Comune sono istituiti flussi di raccolta differenziati degli RSU. Il sistema di raccolta mira ad essere il più possibile capillare, finalizzato alla responsabilizzazione dei cittadini sin dall'atto del conferimento.
2. I rifiuti urbani ed assimilati devono essere conferiti a cura del produttore nei diversi luoghi e/o contenitori, secondo la tipologia di rifiuti da conferire e le modalità riportate negli articoli successivi e adottate dal soggetto gestore.
3. La raccolta viene effettuata mediante il sistema "porta a porta" a mezzo di sacchetti e bidoncini presso Rosolina Capoluogo e località limitrofe e mediante contenitori rigidi stradali (cassonetti, bidoni, campane, ecc.) presso la località Rosolina Mare.
4. I rifiuti pertanto possono essere conferiti come segue:  
nei contenitori stradali dedicati agli specifici flussi di rifiuti;  
nei contenitori individuali forniti dal soggetto gestore;  
all'Centro di raccolta comunale;  
presso punti specifici, anche a domicilio su appuntamento;  
ai mezzi mobili autorizzati ed attrezzati;  
nei contenitori "dedicati" per i produttori di grandi quantità di rifiuti speciali assimilati.

##### **Art. 16 - Contenitori stradali dedicati**

1. I contenitori stradali (i cassonetti e/o le campane per la raccolta differenziata) devono essere di idoneo materiale lavabile e disinfettabile, dislocati in idonei spazi, tali da garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano, senza creare barriere architettoniche.
2. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
3. E' vietato parcheggiare veicoli in prossimità di cassonetti e campane, in posizioni tali da recare intralcio o addirittura impedire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori stessi, in condizioni di sicurezza.
4. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria da eseguirsi in loc. Rosolina Mare, devono essere previsti appositi spazi per campane e cassonetti per la raccolta differenziata, sulla base di standard proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti a servire.



**5.** La posizione dei contenitori nella località di Rosolina Mare, nonché eventuali modifiche a tale posizione, sono stabilite dal soggetto gestore sentito il competente Settore del Comune ed il Comando di Polizia Locale.

**6.** Cassonetti e campane per la raccolta differenziata dovranno essere forniti di adesivi indicanti le tipologie di rifiuti conferibili, le modalità di conferimento e i principali divieti.

**7.** Non possono essere conferiti nei contenitori stradali, insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- i rifiuti urbani ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilati;
- sostanze allo stato liquido;
- materiali in fase di combustione;
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolta differenziata, da cui sia possibile il recupero di materiali ed energia;

**8.** per le isole ecologiche di base con vari contenitori adibiti alla raccolta differenziata e per i cassonetti stradali si fa:

- divieto di muovere i contenitori dalla loro sede;
- divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
- divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
- divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
- obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi dei rifiuti;

**9.** I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso. Il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino evitando di inserire frazioni merceologiche che possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

**10.** È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle eventuali ordinanze comunali di attuazione.

## **Art. 17 - Contenitori individuali per la raccolta porta a porta**

**1.** I contenitori individuali destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere posizionati di norma su suolo privato e collocati su suolo pubblico la sera prima del giorno stabilito per la raccolta per il solo atto dello svuotamento.

**2.** Nel caso in cui il privato, per comprovati motivi fisici oppure per la mancanza della possibilità di suolo, non possa adempiere a quanto stabilito per la raccolta porta a porta di cui al precedente comma, può richiedere al Comune la dislocazione su suolo pubblico.

**3.** Per lo svuotamento il contenitore dovrà essere conferito presso i punti di raccolta secondo le modalità prestabilite dal Comune con riferimento ai giorni ed all'orario di raccolta.

**4.** Detti punti di raccolta si trovano di norma su suolo pubblico, tenendo conto dell'ampiezza della strada, del marciapiede, della situazione del traffico, nonché della distanza dall'utente.

**5.** E' fatto obbligo da parte degli utenti la custodia ed il lavaggio e/o la pulizia del contenitore in dotazione, nonché la raccolta dei rifiuti sparsi su proprietà privata a causa di fenomeni di randagismo.

**6.** Per le raccolte domiciliari si fa :

- divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti;
- obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
- obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi dei rifiuti ingombranti;

## **Art. 18 - Conferimento dei rifiuti assimilati – Contenitori dedicati**

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire nel rispetto del presente regolamento, rimanendo a carico del produttore ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.

2. I rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori predisposti. Qualora, nel caso di contenitori individuali per la raccolta porta a porta, la volumetria a disposizione fosse inferiore alla quantità prodotta dovrà essere richiesta l'assegnazione di un contenitore di volumetria maggiore.

3. Le "grandi utenze", quando produttrici di "assimilati", possono richiedere, a corrispettivo e secondo un tariffario prefissato, "contenitori dedicati" di grandi dimensioni. Devono, però, riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.

## **Art. 19 - Contenitori in punti specifici**

1. Il Comune può individuare, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui collocare periodicamente e per la durata necessaria, dei contenitori di sufficiente capacità (scarrabili) in occasione di mercati, fiere, manifestazioni, ecc..

## **Art. 20 - Collocazione dei contenitori**

1. E' vietata la collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata :

a) Entro una distanza di 5 metri da:

- incroci, passaggi pedonali, semafori;

- ingressi di abitazioni, di attività di ristoro (bar, pasticcerie, alimentari, tavole calde, supermercati, paninoteche, pizzerie, ristoranti) e farmacie.

b) Nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita dai parcheggi riservati a portatori di handicap e nello spazio riservato alle fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

c) Entro una distanza di almeno 14 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre forme di materiale infiammabile;

2. I contenitori possono essere collocati sui marciapiedi purché non costituiscano intralcio al transito dei pedoni.

## **Art. 21 - Conferimento presso il Centro di raccolta**

1. Gli utenti che si servono del Centro di raccolta dovranno attenersi alle regole di conferimento e di comportamento indicate presso l'impianto e riportate nel titolo IV del presente regolamento.

## **Art. 22 - Conferimento dei "Rifiuti Differenziati"**

1. E' obbligatorio il conferimento separato negli appositi contenitori dei rifiuti per cui è attivata la raccolta differenziata come meglio specificato al Capo II del presente titolo.

2. Sono da ritenersi rifiuti destinati a raccolta differenziata anche i rifiuti speciali assimilati costituiti dalle categorie merceologiche per cui è attiva tale raccolta.

3. Il soggetto gestore potrà modificare, i criteri di separazione, anche in relazione alle attrezzature disponibili.



## **Art. 23 - Conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi**

1. E' tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi:

- a) nei contenitori per rifiuti urbani;
- b) nei punti di accumulo specifici per raccogliere rifiuti speciali assimilati agli urbani o destinati ad accogliere rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ma comunque destinati allo smaltimento finale in discariche di prima categoria o ad altri impianti di smaltimento di rifiuti urbani.

2. Tutti i rifiuti urbani pericolosi andranno conferiti nei contenitori specifici dislocati nel territorio comunale o al Centro di raccolta o alla eventuale stazione mobile attrezzata allo scopo.

## **Art. 24 - Conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici e degli ingombranti**

1. La raccolta dei Rifiuti Domestici Ingombranti e di quelli elettrici ed elettronici verrà effettuato con cadenza mensile su tutto il territorio comunale con il sistema "PORTA A PORTA" su chiamata telefonica dell'utente al numero verde comunicato dal soggetto gestore, con almeno 5 giorni di anticipo. La raccolta sarà effettuata con cadenza mensile sia per i rifiuti ingombranti che per i rifiuti elettrici ed elettronici (beni durevoli).

2. La sera prima del giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dai cittadini all'esterno dell'abitazione e/o azienda, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

3. Il conferimento può essere effettuato anche direttamente dal produttore presso il Centro di raccolta e/o ad un rivenditore autorizzato.

## **CAPO II – RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO**

### **Art. 25 - Estensione territoriale della raccolta**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato presso le aree pubbliche del territorio comunale. Entro tale perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria.

2. Il soggetto gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, in particolare per la frazione organica, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di gestione e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente.

3. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori di ogni tipo, ovunque essi si trovino. Il soggetto gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati attorno ai contenitori, nonché alla eventuale pulizia del suolo attorno ai contenitori.

4. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati presso le aree private è subordinato all'autorizzazione scritta al gestore da parte dei proprietari delle stesse o altri aventi titolo.

### **Art. 26 - Modalità e frequenza della raccolta**

1. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione Comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.

2. Il ritardato svuotamento di alcuni cassonetti e/o contenitori che può essere dovuto a cause estranee all'organizzazione del servizio del gestore, quali impedimenti per veicoli in sosta non autorizzata, lavori stradali, avarie di mezzi d'opera, altre cause di forza maggiore, viene in ogni caso garantito nell'arco delle 24 ore successive.

3. La frequenza delle raccolte e le relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate al programma operativo specificato nel contratto di servizio concluso tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore, a cui dovrà farsi riferimento.

### **Art. 27 - Raccolta con cassonetti stradali**

1. La raccolta dei rifiuti con cassonetti o contenitori stradali viene organizzata attraverso l'impiego di idonee attrezzature atte:

- allo svuotamento dei cassonetti;
- alla raccolta dei rifiuti abbandonati all'esterno dei contenitori stessi o prodotti nelle operazioni di svuotamento;
- al trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.

2. Le frequenze di raccolta, unitamente alla scelta ponderata del numero e del tipo di cassonetti o altri contenitori dislocati in ogni zona, devono garantire all'utente la possibilità di conferire i rifiuti sempre all'interno degli appositi contenitori.

### **Art. 28 - Raccolta "Porta a Porta"**

1. Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici presso Rosolina capoluogo e località limitrofe verrà attuato con la separazione dei flussi mediante il sistema di raccolta "porta a porta", secondo quanto precisato nei successivi articoli.

2. Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati).

3. Il soggetto gestore passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'accesso della proprietà o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali.

4. Il servizio verrà eseguito nelle prime ore del mattino secondo le disposizioni, giorni e orari che verranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione Comunale. Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa disposizione dell'Amministrazione Comunale. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti, in accordo tra il soggetto gestore e gli Uffici Comunali. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con volantini, manifesti o altre idonee modalità agli utenti interessati, salvo che detto spostamento non sia già stato previsto nel calendario delle raccolte.

5. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono tenuti a pulire la zona interessata. Quando la necessità di pulire una stessa zona si presentasse in modo costante sarà fatta segnalazione dal gestore e gli utenti saranno invitati dagli Uffici comunali competenti a provvedere di depositare i sacchetti in appositi contenitori per evitare la dispersione da parte di animali od altro.

6. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento.

7. Il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti contenuti in sacchetti o contenitori della tipologia stabilita dal gestore per ciascun tipo di frazione di rifiuto sarà regolato dalle seguenti norme:

- Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- I sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse (a parte per quelli riutilizzabili usati per la frazione verde);
- I sacchi o contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;



- Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione.

**8.** Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti e/o contenitori.

**9.** Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

**10.** Per proteggere i sacchi dagli attacchi degli animali possono essere usati idonei mezzi e/o appositi contenitori di proprietà dell'utente il quale deve garantirne la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.

**11.** Il conferimento di questi contenitori dovrà sottostare alle norme indicate per i sacchetti ed in particolare i contenitori stessi non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale.

**12.** Nel caso che i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

**13.** Per le utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori che verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

**14.** Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio anche in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

**15.** Per gli utenti che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno essere messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e dati in custodia al titolare o legale rappresentante dell'utenza stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

**16.** Per coloro che non abbiano possibilità (es. per motivi igienico-sanitari) e/o spazi di stoccaggio nella proprietà privata, potranno essere individuate e utilizzate aree pubbliche per il posizionamento dei contenitori, su autorizzazione del competente ufficio. Tali contenitori potranno costituire anche un'unità a servizio di più utenze, ferma restando la responsabilità delle stesse per un corretto conferimento.

**17.** La pulizia e la disinfezione dei contenitori possono essere imposte agli utilizzatori dai responsabili degli uffici comunali competenti nel caso che venisse ritenuto opportuno per motivi igienico-sanitari o di decoro.

**18.** I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Comune potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

## **Art. 29 - Raccolta presso punti specifici**

**1.** Per alcune tipologie di rifiuti possono essere istituiti punti di raccolta specifici presso soggetti privati e il gestore può provvedere alla raccolta anche con l'ausilio delle Associazioni di categoria.

**2.** Sarà a carico del gestore oltre alla raccolta dei rifiuti anche la manutenzione e la pulizia esterna ai contenitori, il controllo dei rifiuti consegnati, lo stoccaggio provvisorio.

**3.** I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- a collaborare con il gestore alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;



- a comunicare al gestore ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

### **Art. 30 - Raccolta con mezzo mobile**

1. Può essere istituita una raccolta itinerante nei quartieri con mezzo mobile autorizzato opportunamente attrezzato allo scopo. L'itinerario, le date e gli orari di sosta del mezzo mobile dovranno essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

### **Art. 31 - Gestione della frazione verde presso Rosolina centro e località limitrofe**

1. La raccolta della frazione verde dei rifiuti urbani viene effettuata con il sistema "porta a porta" per le vie indicate nel calendario per la raccolta. Da marzo a novembre (inclusi), il servizio verrà effettuato con cadenza settimanale. Nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, la raccolta verrà effettuata con cadenza quindicinale. Relativamente alle frequenze di raccolta, a seguito di particolari nuove esigenze, i suddetti periodi potranno essere modificati.

2. I rifiuti verranno conferiti all'interno di appositi sacchi in polietilene distribuiti dal Gestore oppure come ramaglie legate in fasci di lunghezza tale da permettere agevolmente il carico manuale da parte di un operatore.

3. Non dovranno essere raccolti i rifiuti inquinati da materiale estraneo.

4. Il verde così raccolto, privo di impurità non compostabili, sarà conferito dalla Gestore presso idoneo impianto di compostaggio.

5. Coloro che avessero una produzione rilevante di erba e ramaglie in conseguenza di aree verdi di grandi dimensioni potranno, all'occorrenza, fruire del servizio personalizzato con ritiro a domicilio della frazione verde dietro pagamento di un corrispettivo da concordare con il Gestore del servizio, o conferire il verde presso l'centro di raccolta comunale previa autorizzazione del Comune.

6. Per il ritiro a domicilio l'utenza contatterà il Comune che provvederà attraverso il gestore del servizio alla raccolta porta a porta di tale frazione di rifiuto. L'utente dovrà specificare generalità, indirizzo e numero di telefono per concordare il momento della raccolta.

### **Art. 32 - Gestione della frazione umida presso Rosolina centro e località limitrofe**

1. La raccolta delle frazione umida viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte alla settimana. Durante i mesi estivi (di norma dal 15 giugno al 15 settembre) potrà essere effettuato un terzo passaggio settimanale, per prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

2. La raccolta non sarà eseguita presso le utenze che hanno aderito al compostaggio domestico.

3. I rifiuti umidi dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti di materiale biodegradabile di tipologia approvata dal Gestore e conferiti obbligatoriamente nei giorni prestabiliti all'interno di idonei contenitori rigidi, dotati di coperchio e forniti dal Comune.

4. Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ecc. con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche; potranno essere attivate modalità o frequenze di conferimento diverse da quelle per le utenze domestiche.

5. Al lavaggio dei contenitori si dovrà provvedere ai sensi del successivo art. 43. Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico. Non saranno raccolti i rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Gestore o inquinati da materiale estraneo e l'utente verrà invitato a conformarsi alle modalità stabilite per il servizio di raccolta.

6. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio al fine del riutilizzo del prodotto ottenuto dalla trasformazione dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.



### **Art. 33 - Gestione delle frazioni secche recuperabili presso Rosolina centro e località limitrofe**

1. La raccolta delle frazioni secche recuperabili riguardante CARTA, VETRO, PLASTICA e METALLI, viene effettuata con il sistema "porta a porta" articolata come segue:

CARTA :

La carta, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, dovrà essere conferita all'esterno delle abitazioni, od in altro luogo indicato dal Comune, legata in pacchi o contenuta in scatole di cartone e comunque confezionata in modo da evitare la dispersione ad opera del vento o per altra causa.

VETRO :

Il vetro, costituito da bottiglie, vasi ed altri piccoli manufatti dovrà essere conferito all'esterno delle abitazioni, od in altro luogo indicato dal Comune, sfuso all'interno degli appositi bidoni consegnati agli utenti, o, nel caso in cui questi fossero insufficienti, all'interno di altri contenitori svuotabili manualmente con facilità dagli operatori.

PLASTICA E METALLI :

La plastica, costituita da bottiglie, vasi ed altri piccoli manufatti e i metalli rappresentati da lattine, barattoli, ecc. dovranno essere conferiti assieme, sfusi, all'interno di un apposito contenitore consegnato agli utenti da esporsi all'esterno delle abitazioni, od in altro luogo indicato dal Comune.

2. Le frequenze di raccolta delle suddette frazioni secche recuperabili saranno concordate tra il Comune ed il Gestore e comunicate con chiarezza agli utenti.

3. Il Comune ed il Gestore potranno concordare modalità anche diverse di raccolta delle suddette frazioni secche recuperabili mediante sistemi di multiraccolta finalizzate ad un risparmio dei costi per l'utenza.

4. Il Gestore provvederà a raccogliere, comunque, anche i rifiuti che per qualsiasi ragione dovessero spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento. Non saranno raccolti rifiuti contenuti all'interno di sacchi o scatole chiuse non ispezionabili e i rifiuti inquinati da materiale diverso da quello sopra specificato.

5. Per le attività produttive il conferimento potrà avvenire anche con bidoni, cassonetti, benne o scarrabili.

6. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

### **Art. 34 - Gestione della frazione secca non recuperabile presso Rosolina centro e località limitrofe**

1. La raccolta della frazione secca non recuperabile dei rifiuti urbani verrà eseguita su tutto il territorio comunale una volta alla settimana con il sistema "porta a porta". La frequenza dell'asporto potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario, anche solo per alcune apposite utenze individuate dal Comune.

2. I rifiuti secchi non recuperabili saranno conferiti in appositi sacchetti ben chiusi e trasparenti da inserirsi in uno specifico bidone da esporre fronte strada la sera prima del giorno di raccolta.

3. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verranno utilizzati appositi contenitori, svuotati con la medesima frequenza di raccolta per le utenze domestiche.

4. I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per lo smaltimento.

### **Art. 35 - Gestione dei rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici**

1. La raccolta delle frazioni di rifiuti ingombranti e di rifiuti elettrici ed elettronici dei rifiuti urbani verrà effettuata con cadenza mensile su tutto il territorio comunale con il sistema "porta a porta" su prenotazione telefonica dell'utente al numero verde del Gestore del servizio, secondo le modalità

dallo stesso definite. L'utente fornirà all'operatore telefonico le informazioni richieste (nominativo e indirizzo, elenco dei materiali che devono essere raccolti).

2. Il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dai cittadini all'esterno dell'abitazione, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta ma in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

3. Il conferimento può essere effettuato anche direttamente dall'utente presso l'Centro di raccolta e/o ad un rivenditore autorizzato di beni simili (es. frigoriferi, televisori, ecc.) che provvederà al corretto smaltimento.

4. Il Gestore dovrà provvedere ad una cernita e separazione del materiale raccolto avviandolo ad appositi impianti di trattamento/recupero.

5. Il Gestore potrà attivare, compatibilmente con la sostenibilità economica, un ulteriore grado di differenziazione dei rifiuti qualora siano individuabili e attivi specifici impianti di trattamento e recupero.

6. Il servizio effettuato dovrà essere documentato al Comune (tramite elenco delle utenze servite ed una descrizione dei materiali raccolti).

### **Art. 36 - Gestione dei rifiuti urbani pericolosi**

1. Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani. A tal fine il Comune attua la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi utilizzando appositi contenitori distribuiti sul territorio e al centro di raccolta.

2. I contenitori devono essere ben riconoscibili e riportare la scritta, eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori.

3. Il Gestore provvederà a raccogliere tutti i rifiuti abbandonati attorno ai contenitori ed a mantenere puliti e disinfettati sia i contenitori che le aree circostanti.

4. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idonei centri di trattamento, con tutte le accortezze necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

## **CAPO III: NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI**

### **Art. 37 - Rifiuti sanitari**

1. Ai rifiuti prodotti negli Ospedali, negli Istituti di cura pubblici e privati, Case di Riposo, Distretti sanitari, Ambulatori, Studi medici, ecc., che siano assimilati a quelli urbani, si applicano le disposizioni relative ai rifiuti urbani del presente regolamento.

2. Occorre fare riferimento al D.P.R. 15.07.2003, n. 254 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".

3. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve esserne favorito il recupero anche attraverso la raccolta differenziata, così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. in parola.

### **Art. 38 - Veicoli fuori uso**

1. In ottemperanza ai disposti dell'art. 231 del Decreto:

a) Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del Decreto, per la messa in



sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione; tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;

**b)** Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui al precedente comma, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro;

**c)** E' vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;

**d)** I veicoli a motore e i rimorchi di cui al primo comma abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto ministeriale.

### **Art. 39 - Oli e grassi esausti vegetali, animali e minerali**

**1.** A norma degli artt. 233 e 236 del Decreto, chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi esausti vegetali, animali e minerali, è obbligato a conferirli ai Consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli e grassi suddetti, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai Consorzi stessi.

**2.** Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento ai Consorzi di cui al precedente comma, detenga oli e grassi esausti vegetali, animali e minerali, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

**3.** Per le utenze domestiche e non domestiche è istituito presso il Centro di raccolta la raccolta in appositi contenitore degli oli e grassi in parola.

**4.** Per le utenze non domestiche è istituito un servizio di raccolta porta a porta su prenotazione telefonica

### **Art. 40 - Rifiuti cimiteriali**

**1.** Per i rifiuti cimiteriali si rimanda a quanto previsto dal DPR 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", alla circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24/06/93, al D.P.R. 15.07.2003, n. 254 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, a norma dell'art. 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179", Capo III artt. 12 – 13, ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.

**2.** I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

a) ordinaria attività cimiteriale;

b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;

c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

**3.** I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2 devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta degli uffici e delle strutture annesse, avendo cura di conferire il rifiuto soggetto a differenziata nell'apposito contenitore.

**4.** I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

**5.** In ogni caso, i rifiuti metallici e le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno al cimitero.

**6.** La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero in osservanza a quanto disposto dall'art. 17 del DPR n. 254/2003.

## **Art. 41 - Rifiuti inerti**

1. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui di rifiuti pericolosi (es. amianto), ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A.
2. Modeste quantità di detriti, di natura domestica, comunque non superiori ad un metro cubo, provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione, possono essere conferite gratuitamente negli appositi cassoni di stoccaggio, collocati presso l'Centro di raccolta, nel rispetto delle prescrizioni quantitative e qualitative previste dal Gestore.
3. Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni o manutenzioni ordinarie o straordinarie, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio urbanistica-edilizia privata, deve allegare copia del contratto stipulato con una ditta autorizzata allo smaltimento o recupero di tali rifiuti, ovvero dichiarazione di impegno da parte della stessa ditta al ritiro.
4. Inoltre chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino compromesse da tale attività, con sversamento di rifiuti, ed in ogni caso a non abbandonarvi residui di alcun genere.
5. I rifiuti inerti provenienti da attività professionali di imprese di costruzioni e/o di manutenzioni edili e/o di qualsiasi altro tipo di impresa i cui rifiuti inerti costituiscano il prodotto finale della propria attività produttiva, sono assoggettati alla normativa dei rifiuti speciali, escludendone l'assimilabilità agli urbani.
6. I rifiuti inerti di provenienza domestica non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere inseriti nei normali cassonetti per la raccolta stradale dei rifiuti.

## **Art. 42 - Rifiuti speciali**

1. I produttori di rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 7 del presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al predetto art. 7 e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel Decreto, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.
2. I rifiuti speciali assimilati di cui all'art. 7 del presente Regolamento, soggetti a raccolta differenziata, provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio, possono essere conferiti presso l'Centro di raccolta, previa autorizzazione comunale/denuncia, da rinnovare annualmente.
3. Il gestore del servizio potrà assicurare con la sua organizzazione a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali definiti dall'art. 184, comma 3 del Decreto.
4. E' fermo l'obbligo del produttore dei rifiuti speciali, di provvedere a proprie spese allo smaltimento.

## **Art. 43 - Lavaggio dei contenitori individuali per servizio raccolta rifiuti porta a porta**

1. La pulizia dei contenitori individuali per la raccolta porta a porta è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori. Assieme ai contenitori dovranno essere tenuti puliti i luoghi sui quali i contenitori stessi vengono posizionati.



#### **Art. 44 - Divieto di accesso alle proprietà private**

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa. Nella fattispecie l'utente dovrà garantire l'accesso alla proprietà e sottoscrivere una liberatoria al Gestore per eventuali danni a persone e/o cose derivanti da tale esercizio.
3. Il Comune e il gestore del servizio, in ogni caso, non assumono alcuna responsabilità in dipendenza dell'accesso in proprietà privata, fatto salvo l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

#### **Art. 45 - Trasporto e Pesatura**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento.
2. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni concesse dal Comando di Polizia Locale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio.
3. Tutto il rifiuto conferito al servizio pubblico deve essere pesato.
4. Il sistema di pesatura dei rifiuti è funzionale al metodo prescelto per la definizione della tariffa.

#### **Art. 46 - Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del Gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 47 - Stazioni di trasferimento- trasbordo**

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il Gestore del Servizio propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.
2. Le stazioni di trasbordo saranno dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impiegati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti e protette mediante adeguate schermature che ne impediscano un'eventuale impatto visivo negativo.

## **TITOLO III**

### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

#### **Art. 48 – Definizioni**

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi quelli derivanti dalla pulizia delle caditoie;
- I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
- I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali.

#### **Art. 49 - Raccolta, spazzamento e trattamento**

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio entro il territorio comunale nelle strade, piazze ed aree pubbliche o ad uso pubblico definite nel capitolato speciale di servizio.

2. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati e nelle frazioni, per le aree di seguito elencate:

- Le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali, regionali e statali.
- Le piazze.
- I marciapiedi.
- Le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate.
- I percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus.
- Le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

#### **Art. 50 - Modalità di espletamento del servizio**

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombro da detriti, rifiuti, foglie, polvere, rottami e simili.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti per evitare di sollevare polvere e evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzatura devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisori indicati dal Gestore del servizio.

7. Il comune emanerà ordinanze per l'istituzione di divieti di accesso o di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.



## **Art. 51- Cestini stradali**

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta o prodotti similari.
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

## **Art. 52 - Pulizia dei fabbricati e delle aree private**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiale di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, i canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento o l'impaludamento curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano ai sensi del comma precedente e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentiti eventualmente il servizio di igiene pubblica dell' Azienda U.L.S.S e/o l'A.R.P.A.V. competenti, emana a norma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, ordinanza in danno ai soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

## **Art. 53 - Pulizia dei terreni non edificati**

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono costantemente conservarli liberi da materiale di scarto anche se abbandonato da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

## **Art. 54 - Pulizia dei mercati**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo averli ridotti al minimo e conferiti in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti e comunque secondo modalità stabilite dal Gestore del Servizio.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

## **Art. 55 - Aree occupate da pubblici esercizi**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

#### **Art. 56 - Aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Gli Enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.... su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere con il coordinamento e con le indicazioni del Gestore del Servizio, direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore o patrocinante sia l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 57 - Carico e scarico di merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

#### **Art. 58 - Asporto degli scarichi abusivi**

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

#### **Art. 59 - Carogne di animali**

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall' Azienda U.L.S.S. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, in quanto esclusi dalla disciplina del Decreto.



## **Art. 60 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche**

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade o le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci), i marciapiedi, i parchi e giardini ed i percorsi pedonali in genere, ivi comprese le banchine canale. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi e pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato.

2. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cestini stradali o nei contenitori adibiti alla raccolta della frazione umida.

## **Art. 61 - Aree di sosta temporanea ed ad uso speciale**

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza comunale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.

2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

# **TITOLO IV**

## **REGOLAMENTAZIONE CENTRO DI RACCOLTA**

### **Art. 62 –Centro di raccolta rifiuti**

1. L'centro di raccolta ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza, ed economicità, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia secondo i principi di cui al Decreto.

2. I rifiuti conferibili centro di raccolta rifiuti comunale sono definiti di concerto tra il gestore ed il comune in base ai servizi attivati come disciplinati dal contratto di servizio e possono comprendere in tutto o in parte l'elenco dei rifiuti previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Le tipologie dei rifiuti raccolte presso il centro di raccolta devono essere indicate su apposita segnaletica esposta all'ingresso del medesimo quali, a titolo esemplificativo:

- ramaglie, sfalci e potature;
- legno e derivati;
- carta e cartoni;
- vetro;
- metalli;
- rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico nel rispetto dell'art. 227 comma 1 lett. a) del Decreto;
- ingombranti (materassi, divani, poltrone, ...);
- plastica;
- imballaggi primari e/o secondari (solo in raccolta differenziata) con esclusione degli imballaggi terziari;
- accumulatori al piombo, batterie e pile (di provenienza domestica);
- oli esausti per autotrazione ( di provenienza domestica);
- oli alimentari esausti (di provenienza domestica);
- pile scariche;
- medicinali scaduti;
- inerti di demolizione, costruzione e scavo (di provenienza domestica);
- rifiuti urbani pericolosi;

4. Il gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti da accettare al centro di raccolta.

#### **Art. 63 – Accesso al centro di raccolta**

1. Il conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta deve essere effettuato esclusivamente a cura del produttore.
2. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente gli utenti con sede o dimora nel Comune. Gli utenti medesimi possono essere dotati di apposito tesserino identificativo fornito dal Comune.
3. Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani per le tipologie di cui all'articolo precedente.
4. Gli utenti non domestici possono conferire al centro di raccolta i rifiuti assimilati agli urbani, in quantità limitata e senza aggravio di spesa, con le modalità definite dal successivo art. 64 .
5. Presso il centro di raccolta possono essere altresì conferiti l'erba ed i residui delle potature derivanti dall'attività di manutenzione del verde pubblico svolto dal personale comunale dipendente ovvero incaricato dal comune di Rosolina.

#### **Art. 64 – Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani**

I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere conferiti, nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani presso il centro di raccolta, alle seguenti condizioni:

- a) i rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità come da art 13 del presente Regolamento Comunale;
- b) il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto negli elenchi degli utenti iscritti a tariffa;
- c) il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato dai documenti previsti dalla normativa vigente in materia.
- d) i rifiuti devono essere conferiti in sacchi trasparenti o a devono essere comunque visibili ed identificabili

#### **Art. 65 – Convenzione per il conferimento dei rifiuti speciali**

1. Nel caso in cui il Gestore istituisca il servizio integrativo di raccolta dei rifiuti speciali, il produttore può affidare i medesimi allo stesso previa stipula di apposita convenzione.

#### **Art. 66 – Apertura del centro di raccolta**

1. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni feriali e negli appositi orari esposti all'ingresso del centro di raccolta; eventuali modifiche temporanee degli orari di apertura dovranno essere preventivamente comunicate all'utenza.
2. Il centro di raccolta rimarrà chiuso in tutti i giorni festivi.

#### **Art. 67 – Modalità di conferimento**

1. L'utente che intende conferire rifiuti all'centro di raccolta deve qualificarsi, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione e deve dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.
2. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
3. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di guardiania e controllo, il quale ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire il documento di riconoscimento e/o l'autorizzazione comunale/denuncia, nonché coloro che



intendano conferire rifiuti diversi da quelli ammessi o in difformità alle norme del presente regolamento.

4. E' consentito l'accesso contemporaneo al centro di raccolta di più utenti purché sia consentito il controllo da parte del personale preposto.

### **Art. 68 – Norme di comportamento**

1. L'addetto al servizio di guardiania e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto non è contrariabile o contestabile a motivo dell'applicazione delle presenti norme.

2. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione del centro di raccolta.

3. Per centro di raccolta sono inoltre disposti i seguenti divieti e obblighi:

- divieto di accedere alla stazione fuori dagli orari di apertura;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione del gestore;
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal gestore;

### **Art. 69 – Compiti del gestore**

Il gestore si attiene a quanto previsto dalle Linee guida, riportate nell'allegato B, che sono state predisposte dal Consorzio RSU e sono state approvate con delibera di Giunta n. 98 del 13/11/2012.

### **Art. 70 – Compiti del Concessionario**

Abrogato

### **Art. 71 – Compiti del servizio di guardiania e controllo**

In parte abrogato dall'articolo 69 del presente regolamento

1. Il personale del servizio di guardiania e controllo deve essere munito di cartellino di identificazione visibile dagli utenti e deve svolgere le seguenti mansioni:

- controllo dell'osservanza del presente regolamento;
- segnalazione di qualsiasi abuso al gestore dell'impianto;
- manutenzione ordinaria e mantenimento della pulizia

In caso di emergenza il servizio di guardiania e controllo avviserà il gestore del centro di raccolta e potrà procedere alla chiusura dello stesso solo dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

### **Art. 72 – Rimostranze**

1. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolte al responsabile del servizio di guardiania e controllo.

### **Art. 73 – Divieti**

1. E' vietato:

- l'abbandono di rifiuti all'esterno del centro di raccolta;
- il deposito di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- il deposito di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui in contenitore è destinato;
- la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o nelle aree predisposte;

- lo scarico di rifiuti da parte di utenze non appartenenti al Comune (con esclusione del conferimento dei RAEE da parte dei distributori e installatori che deve avvenire nel rispetto della normativa in materia);
- lo scarico di rifiuti diversi dalle tipologie previste o autorizzate;
- il danneggiamento delle strutture del centro di raccolta.

#### **Art. 74 – Controlli**

1. Il servizio di guardiania e controllo effettua controlli per il rispetto del presente regolamento segnalando le infrazioni previste dalla normativa vigente, fatte salve le competenze della Polizia Locale e dei funzionari comunali competenti al controllo.
2. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che esse ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.

### **TITOLO V**

#### **TARIFFA**

#### **Art. 75 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani**

1. Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto, per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani nelle sue varie fasi, al pagamento della relativa tariffa determinata dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 238 del Decreto.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### **TITOLO VI**

#### **RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI**

#### **Art. 76 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato**

1. L'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore del servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, si può avvalere anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato.
2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune e il gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale, previa stipula di apposita convenzione.



## **Art. 77 - Il riconoscimento e l'autorizzazione**

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino con il Comune ed il Gestore del servizio, gli ambiti in cui sono autorizzate ad intervenire e le modalità di intervento.
3. Le associazioni di cui al comma 1 vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal servizio pubblico.
4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezione secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

## **Art. 78 - Principi gestionali e requisiti**

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:
  - Arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
  - Evitare lo spargimento di materiale e liquame sul suolo pubblico;
  - Osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
  - Garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
  - Non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana;
2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico.
3. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.
4. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo dei riciclaggi dei materiali.

## **Art. 79 - Condizioni operative**

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:
  - Frazione secca (carta, cartone, plastica)
  - Vetro in forme di bottiglie e contenitori per liquidi
  - Alluminio in forma di lattine per liquidi
  - Metalli
  - Rifiuti ingombranti di origine domestica
  - Indumenti ed accessoriSi fa espresso divieto di raccolta di:
  - Frazione umida dei rifiuti urbani
  - Verde da giardino

- Rifiuti urbani pericolosi
- Rifiuti speciali assimilati
- Oli esausti minerali, vegetali ed animali
- batterie di autoveicoli

2. Le iniziative delle associazioni di volontariato dovranno essere attivate e concordate con il gestore del servizio e non dovranno, comunque determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

3. Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

4. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare al Comune ed al Gestore del servizio un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio e dovranno inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

### **Art. 80 - Riscontri e divulgazioni dei risultati**

1. Il Comune fornisce informazioni ai cittadini, nelle forme opportune, circa i risultati quantitativi ed economici delle raccolte differenziate.

## **TITOLO VII**

### **VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

#### **Art. 81 – Controlli**

1. In attuazione al disposto dell'art. 197 del Decreto e dell'art. 6 della L.R. n. 3/2000, le Provincie sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della Polizia Locale e dei funzionari comunali competenti al controllo, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti, oltre che della vigilanza igienico- sanitaria svolta dai competenti servizi dell'Azienda U.L.S.S., e della vigilanza ambientale svolta dall'ARPAV. Restano salve le competenze del Comune in riferimento agli artt. 198 e 262 del Decreto e art. 7 della L.R. n. 3/2000.

#### **Art. 82 – Accertamenti**

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Locale.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da organismi ed autorità competenti in materia, nonché dai funzionari comunali competenti al controllo della gestione del ciclo dei rifiuti.

#### **Art. 83- Sanzioni**

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta, titolo VI del Decreto, le violazioni al presente regolamento, ai sensi dell'art. 7- bis del D.Lgs. n. 267/2000, ove non ricorrano illeciti perseguibili penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative previste nell'allegato C "Sanzioni", facente parte integrante del presente Regolamento.

2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.



3. Le sanzioni debbono essere notificate ai trasgressori dagli addetti alla vigilanza del territorio comunale; se compiute all'interno degli ecocentri, possono essere segnalate dal personale di custodia agli addetti alla vigilanza.

4. Comportano il deferimento all'autorità giudiziaria i casi di danneggiamento intenzionale (doloso) delle attrezzature della raccolta differenziata.

## **TITOLO VIII**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 84 - Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Decreto, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia e a quanto previsto dai regolamenti comunali.

2. L'emanazione dei decreti attuativi previsti dal Decreto, modificheranno automaticamente le norme in contrasto di cui al presente Regolamento.

3. Per quanto riguarda le norme contenute nel presente Regolamento in relazione all'assimilazione qualitativa e quali-quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, le stesse dovranno essere adeguate ai criteri che saranno emanati ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del Decreto e recepite con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 85 - Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà a disposizione presso l'Amministrazione Comunale e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

2. Il gestore del servizio, di concerto col Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

#### **Art. 86 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento abroga il "Regolamento Comunale di gestione del ciclo dei rifiuti, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione consiliare n. 25 del 26.04.2004, e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

## ALLEGATO A

“RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI”

Rifiuto	CER non pericolosi assimilati agli urbani	Prescrizione	Quantità massime conferibili al centro di raccolta comunale dalle utenze non domestiche (frequenza max. mensile)
Imballaggi carta e cartone	150101		5 mc
Imballaggi plastica	150102		5 mc
Imballaggi legno	150103		2 mc
Imballaggi metallo	150104		1 mc
Imballaggi materiali misti	150106		1 mc
Imballaggi vetro	150107		0.5 mc
Carta e cartone	200101		1 mc
Vetro	200102		0.5 mc
Olii e grassi commestibili	200125	Il limite quantitativo deve essere considerato come limite strutturale derogabile in seguito a semplice verifica di disponibilità di strutture e mezzi per l'esecuzione del servizio	1000 lt
Rifiuti legnosi	200137-38	grossi tronchi provenienti solo d'attività di manutenzione di verde pubblico svolto da personale incaricato dal comune di Rosolina	Senza limiti
Rifiuti plastici	200139		0.5 mc
Rifiuti metallici	200140		1 mc
Sfalci e potature	200201	Possono essere conferiti al centro di raccolta solo sfalci d'erba e potature provenienti d'attività di manutenzione di verde pubblico svolto da personale incaricato dal comune di Rosolina  Previsto il ritiro porta a porta del verde fino ad un max di 10 sacchi e 3 fascine per giorno stabilito da eco calendario	Senza limiti
Ingombranti	200307		<b>5 mc – 1 ton</b>
Cartucce e toner esauriti	200399		100 lt
toner per stampa esauriti	080318		100 lt
Componenti rimossi da RAEE (limitatamente ai toner e cartucce da utenze domestiche)	160216		100 lt
Rifiuto urbano misto (indifferenziato)	200301	<b>NO</b> conferimento presso il centro di raccolta  <b>SI</b> svuotamento contenitore ricevuto in dotazione dal gestore del servizio pubblico. La frequenza di svuotamento è stabilita da eco calendario	



## **ALLEGATO B**

### **Linee guida sulle modalità amministrative di gestione del centro di raccolta comunale**

Il Consorzio per lo smaltimento degli RSU di Rovigo, in piena condivisione d'intenti con l'Area Ambiente della Provincia di Rovigo e la sua società Ecogest Polesine srl ora Ecoambiente, ha redatto il presente documento "Linee guida sulle modalità amministrative di gestione del centro di raccolta comunale" per regolamentare, in modo uniforme su tutto il territorio provinciale, le attività dei centri di raccolta comunali soprattutto sotto l'aspetto della determinazione delle responsabilità.

#### **Aspetto normativo**

Il D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i disciplina i centri di raccolta comunali e intercomunali dei rifiuti urbani ed assimilati definendoli come aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Per i centri di raccolta non sono previsti limiti quantitativi per la detenzione dei rifiuti ma solo temporali di tre mesi mentre la frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore.

I Centri di Raccolta, a livello territoriale, pur rappresentando, per definizione, solamente aree di "completamento" della "RACCOLTA di rifiuti urbani ed assimilati e non di STOCCAGGIO, richiedono un'accurata ed attenta gestione tecnica ed amministrativa.

Per la gestione di tali centri (dal 30/06/2010) non è più necessaria un'autorizzazione provinciale, bensì un provvedimento di competenza comunale (urbanistica) che accerti il rispetto (per quelli nuovi) o l'adeguamento (per quelli esistenti) al DM 8/4/08. Inoltre il Gestore deve essere iscritto all'apposita categoria dell'Albo Gestori Rifiuti.

I Comuni, o per loro il Consorzio RSU, risultano giuridicamente produttori dei rifiuti raccolti presso il centro di raccolta del proprio territorio e quindi titolari dell'obbligo di comunicazione annuale al Catasto (MUD) definito dalla L. n. 70/94. Per ottemperare a tale obbligo il Comune richiede al Gestore tutte le informazioni sui rifiuti avviati a recupero o smaltimento in qualità di detentore.

#### **Ruolo del gestore del centro di raccolta**

Il gestore (sia pubblico che privato) del centro di raccolta deve assolvere alla:

1. tenuta della contabilità dei flussi di massa dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita, mediante la compilazione di uno schedario conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib.;
2. corretta compilazione e conservazione delle scritture ambientali (Formulario, Registro di carico e scarico e MUD) per la tracciabilità dei rifiuti e di relativi controlli;
3. separazione dei rifiuti conferiti al centro di raccolta che a seguito dell'esame visivo, devono essere collocati in aree distinte della struttura per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle frazioni merceologiche e delle loro caratteristiche di pericolosità;

4. individuazione degli impianti idonei, ovvero dotati delle autorizzazioni richieste per legge, al recupero o smaltimento finale dei rifiuti detenuti nei centri di raccolta;
5. adeguamento periodico del sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche a quanto previsto dalla norma di settore;

Il soggetto gestore del centro di raccolta, ha la facoltà di chiedere alla Provincia, l'autorizzazione a ritirare dalle utenze le tipologie di rifiuto urbano i cui codici CER di riferimento non sono contemplati nel dm 08/04/2008 così come modificato dal dm 13/05/2009.

La corretta gestione dei centri di raccolta richiede una adeguata professionalità e maturità tecnica degli operatori, per i quali il Dm 08/04/2008 prevede una specifica formazione.

L'Ente Comunale può affidare la gestione del centro di raccolta ad un soggetto "privato" con le modalità previste per l'affidamento dei servizi pubblici.

Nel caso in esame il Sindaco del Comune non individua né controlla le autorizzazioni degli impianti finali di recupero e smaltimento dei rifiuti, né compila e firma alcunché, bensì tali attività sono svolte tutte dal gestore sul quale devono pertanto ricadere in toto le responsabilità.

Resta bensì inteso che il gestore del Centro di Raccolta non è in nessun modo responsabile delle attività che vengono svolte nella struttura fuori dall'orario d'apertura.

#### **Considerato che:**

- il D.Lgs 205/10, intervento legislativo sul *corpus* del Testo Unico Ambientale, introduce un regime sanzionatorio amministrativo pecuniario rigoroso anche per i comuni per "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari *Art. 258 del codice dell'ambiente modificato dal D.LGS 205/10*";
- il produttore in quanto primo responsabile della gestione dei rifiuti è tenuto al rispetto degli obblighi concernenti la scelta del soggetto al quale affidarli all'atto del conferimento;
- l'incauto affidamento o più semplicemente l'imperizia, imprudenza o negligenza nel controllo delle autorizzazioni degli impianti finali di recupero o smaltimento dei rifiuti depositati nel centro di raccolta, potrebbe generare un danno all'ambiente;
- la responsabilità per la corretta gestione del rifiuto grava su tutti i soggetti coinvolti: Produttore, Trasportatore e Destinatario.

#### **Ritenuto che:**

- la produzione del rifiuto urbano è attribuita al Comune che rappresenta cumulativamente "i cittadini" per l'identificazione della provenienza ai fini del calcolo della percentuale della raccolta differenziata;
- il formulario regola solo il trasporto dei rifiuti e non gli aspetti commerciali riferiti alla fattura.

#### **Premesso quanto sopra si stabilisce che:**

- gli adempimenti amministrativi vengano conferiti al soggetto gestore del centro di raccolta in qualità di "sostituto" del produttore nell'assolvere gli obblighi formali;
- nell'atto del conferimento del rifiuto urbano ed assimilato al centro di raccolta comunale avvenga un trasferimento di responsabilità dal comune al gestore;



- nei FIR (formulari di trasporto dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta) venga indicato come produttore/detentore il gestore del centro di raccolta e come unità locale l'indirizzo completo del centro di raccolta comunale di provenienza dei rifiuti.
- nei FIR dei RAEE (formulari di trasporto dei RAEE in uscita dal centro di raccolta) venga indicato come produttore/detentore il sottoscrittore che ha iscritto il centro di raccolta al CDC RAEE e come unità locale l'indirizzo completo del centro di raccolta comunale di provenienza dei rifiuti.
- La richiesta ed il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura o in qualsiasi altro punto della rete idrica, in base al D.Lgs. 152/2006 parte III art.124 e 125, all'autorità competente sul proprio territorio, venga assegnata al gestore sul quale si dovrà far ricadere tutte le responsabilità in merito.

Si invitano tutte le amministrazioni comunali della Provincia ad aggiornare i provvedimenti d'affidamento della gestione dei centri di raccolta comunali, alle prescrizioni ed alle indicazioni contenute nelle presenti "Linee guida sulle modalità amministrative di gestione del centro di raccolta comunale"

## ALLEGATO C

### SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLI VIOLATI	VIOLAZIONI	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
	<b>a) Per le isole ecologiche di base con vari contenitori adibiti alla raccolta differenziata:</b>		
16	Divieto di spostare i contenitori dalla loro sede	€ 50,00	€ 300,00
16	Divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati	€ 25,00	€ 150,00
16	Divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori	€ 25,00	€ 150,00
16	Divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti	€ 25,00	€ 150,00
	<b>b) per il Centro di Raccolta</b>		
68 - 73	Divieto di accedere alla stazione fuori dagli orari di esercizio agli utenti	€ 80,00	€ 480,00
68 - 73	Divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione	€ 25,00	€ 150,00
68 - 73	Divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso	€ 80,00	€ 480,00
68 - 73	Divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione	€ 25,00	€ 150,00
68 - 73	Obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal custode.	€ 25,00	€ 150,00
	<b>c) per le raccolte domiciliari:</b>		
17	Divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti	€ 25,00	€ 150,00
17	Obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento	€ 25,00	€ 150,00



17	Obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti.	€ 25,00	€ 150,00
	<b>d) per le norme di comportamento di carattere generale:</b>		
9	Divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;	€ 80,00	€ 480,00
57	Divieto di conferimento di rifiuti pericolosi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, diversi da quelli previsti dall'art. 21 del presente Regolamento, per le utenze domestiche;	€ 80,00	€ 480,00
42	Divieto di conferimento di rifiuti speciali al servizio pubblico di gestione dei rifiuti;	€ 50,00	€ 300,00
37 - 38	Divieto di conferimento al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, di rifiuti ospedalieri, sanitari, veicoli a motore non assimilati ai rifiuti urbani.	€ 80,00	€ 480,00
54	Obbligo pulizia dei mercati	€ 25,00	€ 150,00
55	Divieto di abbandono di rifiuti durante operazioni di carico e scarico, pulizia aree occupate da esercizi pubblici	€ 25,00	€ 150,00
41	Divieto di abbandono e deposito rifiuti inerti provenienti da di attività dei cantieri	€ 80,00	€ 480,00
52- 53	Obbligo di pulizia dei fabbricati, aree private e terreni non edificate nonché aree adibite a luna-park, circhi, manifestazioni varie ecc.	€ 80,00	€ 480,00
56	Obbligo di pulizia aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche, ecc.	€ 80,00	€ 480,00
60	Divieto di Imbrattamento di aree pubbliche da parte di animali	€ 25,00	€ 150,00
61	Divieto generale di abbandono di rifiuti presso aree di sosta temporanea ed a uso speciale	€ 25,00	€ 150,00